Comune di Pieve Fissiraga

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 DEL 25-01-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229 LEGGE N° 197/2022

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di Gennaio, alle ore 21:00, presso la Sala consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
GUERCIOTTI IGOR STEFANO	X	
DAINESI NEVIS		X
PEDOTE DOMENICO	X	
SCHIVARDI CARLO	X	
PRETALLI ELENA	X	
RANIERI MAURIZIO	X	

Componente	Presente	Assente
BOSELLI CARLO	X	
RONCORONI LAILA	X	
BERTOLOTTI DANIELA	X	
PEZZINI PIETRO	X	
MAZZUCCHI PAOLO		X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IGOR STEFANO GUERCIOTTI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il punto all'ordine del giorno viene illustrato dal Sindaco, trattato, discusso e votato secondo quanto in tegralmente risultante dalla registrazione di seduta acquisita agli atti in modalità file voce.
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 21 predisposta in data 17-01-2023 dal Responsabile del Servizio;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

a) Parere per la regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area;

Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta di deliberazione in esame;
Presenti n. 09 consiglieri, votanti n. 09
Con voti n. 09 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta n. 21 predisposta in data 17-01-2023 dal Responsabile del servizio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco:
ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art.134 - 4°comma-del T.U.EE.LL. di cui al D .Lgs 18.08.2000, n.267;
Proceduto su invito del Sindaco alla votazione sulla proposta in esame;
Presenti n. 09 consiglieri, votanti n. 09
Con voti n. 09 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di Pieve Fissiraga

Provincia di Lodi

Ufficio: Contabilità e Bilancio

Proposta n. 21 del 17-01-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229 LEGGE N° 197/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2023 avente ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229 Legge n. 197/2022 - Atto di indirizzo";

Considerata l'opportunità di adesione alla "pace fiscale" prevista nella legge 197/2022;

Valutata l'incidenza economica di tale manovra, che andrebbe a gravare sul bilancio comunale, già estremamente in sofferenza per i ben noti rincari legati alle utenze a cui far fronte per garantire servizi essenziali a favore della comunità e ad altri eventuali rincari;

Premesso

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: "*Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali";*

- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che "*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.";*

- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi

dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che "*le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.";*

Visto il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: **"***Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.";*

Precisato

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97

Considerato

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Pieve Fissiraga presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'ente non può applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- che la minore entrata derivante dall'adesione allo stralcio andrebbe ad impattare sul bilancio comunale e quindi, in ultima analisi, sui servizi da fornire a tutti i cittadini;

Ritenuto di dover inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000, allegato sub 1);

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 1/2023 del 17/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione, mediante le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

4. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L. vo N. 267/2000.

Deliberazione n. 5 del 25-01-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario
IGOR STEFANO GUERCIOTTI	**DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200 0 e.ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT.SSA GIOVANNA CAMMARA